



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

N° 25 del Reg. Delibere

Rep. n.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì **venticinque** del mese di luglio alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Presenti	Assenti
1. ZENERE LINO	X	
2. ALEARDI ALBERTO	X	
3. GIURIATO LEANDRO	X	
4. GIURIATO RUGGERO	X	
5. PERIN GIOVANNI	X	
6. SANTAGIULIANA DIEGO MARIA	X	
7. TAMIOZZO DENIS	X	

	Presenti	Assenti
8. VENDEMA DANIELA	X	
9. ADAMI MATTEO	X	
10. FORLIN MATTEO	X	
11. LORENZATO FRANCESCO	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Pellè Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZENERE LINO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:

“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2014.”

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00, così come modificato dal D.L. 174/2012, nelle seguenti risultanze:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, emarginata in oggetto;
Esperita l'istruttoria di competenza;
Richiamati gli artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 213/2012;
Sotto la propria personale responsabilità;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pellè Michelangelo

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, emarginata in oggetto;
Esperita l'istruttoria di competenza;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 24 del 26/06/2013 con cui sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015;
Richiamati gli artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 213/2012;
Sotto la propria personale responsabilità;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pellè Dr. Michelangelo

Relazione il sindaco:

A decorrere dall'anno 2012 con l'introduzione dell'Imposta Comunale Propria, meglio conosciuta come IMU, la pressione tributaria sul patrimonio immobiliare è notevolmente aumentata. Infatti il legislatore nazionale nel disciplinare la nuova imposta ha aumentato sia i coefficienti di rivalutazione delle rendite che l'aliquota ordinaria. Questa impostazione di fondo è stata confermata anche per l'anno 2014. Infatti i Comuni dopo aver beneficiato, per l'anno 2013, dei trasferimenti straordinari per coprire il mancato gettito derivante dalla soppressione dell'IMU sulla prima casa, ad aliquota base del 4 per mille, sono costretti, per l'anno 2014, a recuperare detto gettito, aumentando la tassazione sugli immobili. Le modalità per raggiungere questo obiettivo sono o l'aumento delle aliquote IMU o l'applicazione della nuova imposta denominata TASI. Essendo il risultato comunque lo stesso, l'Amministrazione ha scelto di mantenere invariata l'aliquota IMU rispetto all'anno precedente e di applicare la TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, che prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI in particolare i commi 707 e 708 della L. 147/2013 che, a decorrere dal 2014, escludono dall'imposizione l'imposta sulle abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e l'imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI:

-Il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nello 0,76 per cento, che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

-il comma 7 che riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento, lasciando facoltà ai comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

-il comma 9 che dà facoltà ai comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

-il comma 9-bis, art. 13 del D.L. n. 201/2011 come sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. a) del D.L. n. 102/2013 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-il comma 10 che stabilisce la detrazione per le abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8-A/9 in euro duecento, come per gli enti di edilizia residenziale pubblica, e consente ai comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO anche, che la legge n. 147/2013 e successivo decreto legge n. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 02/05/2014, prevedono:

-all'art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

-l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tale limite fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1 comma 380 della l. 228/2012, secondo cui dall'anno 2013 è riservato allo Stato il solo gettito IMU corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento sugli immobili ad uso produttivo classificato nel gruppo catastale D e tenuto conto, tuttavia che i comuni possono aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali, trattenendo la relativa eccedenza;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi sulle simulazioni del gettito IMU previsto per l'anno di imposta 2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 26/06/2014 con la quale erano state approvate le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria applicabili per l'anno 2013;

CONSIDERATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
favorevoli n. 8;
contrari n. 3 (Adami, Forlin, Lorenzato)

DELIBERA

1) **di confermare** per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU, applicandole quindi nelle seguenti misure:

ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO

Solo qualora vengano istituite, per le abitazioni, le categorie catastali A1/-A/8-A/9:

-aliquote sull'abitazione principale **0,5 per cento**

-detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze: € 200,00

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011.

CON SEPARATA e successiva votazione: favorevoli nr. 8, contrari nr.3 (Adami, Forlin, Lorenzato), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ZENERE LINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pellè Michelangelo

- Copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio il _____ e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pellè Michelangelo

- E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pellè Michelangelo

